

Tutela Legale Professioni Sanitarie Tutela dell'Attività Professionale

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione
Mod. 5029 LEG – Ed. 01/2019 – Rist. 11/2019
sono composte da n. 11 pagine**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con Reale Mutua.

Contravvenzione

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

Delitto

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

Modulo di polizza

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Procedimento penale

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

Reato

Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *Delitto* o *Contravvenzione*.

Sinistro

Il verificarsi dei casi di controversia.

Spese di giustizia

Spese del processo o processuali che:



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione

Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* di Tutela Legale è affidata da Reale Mutua a ARAG Assicurazioni SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede e Direzione Generale in viale del Commercio n° 59 – 37135 VERONA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono 045 829 04 11,
- fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di *sinistro*)
045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)

a cui l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile e quanto indicato al punto 4.1 - Inizio e termine della garanzia, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

1.2 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.4 SOSPENSIONE/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di sospensione del *Contraente/Assicurato* dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione.

Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione o interdizione del *Contraente/Assicurato*. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione di Reale Mutua da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

1.5 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

(non opera se nella casella "indicizzazione" del *modulo di polizza* è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il premio di *polizza* sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il *Contraente* e Reale Mutua hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

1.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

COSA ASSICURIAMO

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua assicura **nei limiti del massimale indicato sul modulo di polizza** e per l'attività professionale medica o di operatore sanitario svolta come dipendente e/o come libero professionista, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi indicati ai punti 2.2.

Tali oneri sono:

- A le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del *sinistro* anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzioni di negoziazione assistita;
- B le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 6.3;
- C le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 6.3;
- D le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- E le *spese di giustizia*;
- F il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- G le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- H le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- L le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
- M le spese di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale, ad eccezione delle spese di registrazione degli atti giudiziari, che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

2.2 CASI ASSICURATI

Le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate a tutela dei diritti del *Contraente/Assicurato* in relazione alla professione indicata sul *modulo di polizza* svolta sia in qualità di lavoratore dipendente che di libero professionista. **Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Le garanzie di seguito indicate si intendono operanti, nelle sole combinazioni A - AB - AC - ABC, se richiamate nel modulo di polizza e se ne risulta corrisposto il rispettivo premio.

Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere, a parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 C.

A - ATTIVITÀ

L'assicurazione vale per:

- 1 le spese sostenute in *procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni*, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2 le spese sostenute in *procedimenti penali per delitti dolosi*, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se:

- **l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento penale è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile;

- 3 le spese sostenute per la difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato;
- 4 le spese sostenute per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte;
- 5 resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, regolamentati come segue.
 - a) Sono coperte le spese sostenute per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti dell'Assicurato, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
 - b) **La prestazione opera a secondo rischio, dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**
 - c) La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

d) La prestazione non opera nel caso in cui:



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
- il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;
- la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

e) La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

f) L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.

g) La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.

h) La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) sinistro insorto in ciascun anno assicurativo.

i) La prestazione opera in deroga al punto 3.1.R "Rischi sempre esclusi";

6 chiamare in causa la Compagnia di Responsabilità Civile. La prestazione viene garantita **esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.**

La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del *premio* della *polizza* o la denuncia del *sinistro* oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate:

- ARAG si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria;
- l'Assicurato si obbliga a rimborsare eventuali spese legali o peritali che ARAG abbia anticipato.

La prestazione del presente punto 6 opera con il limite di € 2.000 per *sinistro* senza limite annuo;

7 le spese nell'ambito delle seguenti materie

- sicurezza alimentare
- tutela dell'ambiente

sostenute:

a) in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o per *contravvenzioni*;

b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250;

La garanzia opera quando: l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento penale è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

B - RAPPORTI CONTRATTUALI

L'assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, per:

1 le spese sostenute per controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati.

A parziale deroga del punto 3.1 B, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);

2 le spese sostenute per controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;

3 le spese sostenute dall'Assicurato per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo, **salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.** La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

nonché il procedimento cautelare di sequestro. Quando le spese sono liquidate in sentenza, Reale Mutua rimborsa solo l'importo stabilito dal giudice. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste, saranno anticipate, su richiesta motivata, le spese legali e/o peritali, **fino ad un massimo di € 5.000, in attesa della definizione del giudizio. L'Assicurato si impegna a restituire a Reale Mutua e/o ARAG ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.** La presente prestazione opera a parziale deroga del punto 3.1 B) Rischi sempre esclusi.

C - STUDIO MEDICO

Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale e sono Assicurati anche i dipendenti non professionisti dello studio (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle loro mansioni compresi i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti del Contraente che collaborano nell'attività. **Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.** La garanzia opera per:

- 1 le spese sostenute in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 2 le spese sostenute per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte;
- 3 le spese sostenute per controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola;
- 4 le spese sostenute per controversie relative a diritti reali e locazione dell'immobile dove viene svolta l'attività;
- 5 le spese sostenute per controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250**; limitatamente a quelle relative all'immobile, sono garantite le controversie derivanti da interventi di restauro e di risanamento conservativo **purché il valore in lite sia superiore ad € 250 ed inferiore ad € 52.000**;
- 6 le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento danni a persone e cose extracontrattuali causati a terzi, connesse alla gestione dello studio **ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Pertanto la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera**;
- 7 le spese sostenute per controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi allo studio assicurato, purché indicato in polizza e corrisposto il relativo premio. **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente**;
- 8 le spese sostenute per le controversie con il condominio presso cui ha sede lo studio assicurato, per violazione del regolamento condominiale.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

2.3 UNICO SINISTRO

Si considerano unico *sinistro* a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno supportati. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.

GARANZIE PARTICOLARI

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza)

A - D.LGS. N. 81 del 09/04/2008

Ad integrazione del punto 2.2 si conviene che le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate al *Contraente* in relazione al D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni.

La presente garanzia opera in deroga al punto 3.1.B limitatamente alla materia amministrativa e 3.1.L per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni. Le garanzie vengono prestate altresì al *Contraente*, sempre in relazione al D.Lgs. n. . 81/2008, a tutela dei diritti dei propri:

- Legali Rappresentanti;
- Preposti;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, nonché delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- sostenere la difesa nei *procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni*;
- sostenere la difesa in *procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose* (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Reale Mutua provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione. **L'*Assicurato* deve far pervenire a Reale Mutua e/o ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati *Assicurati* sono garantiti se ed in quanto dipendenti del *Contraente*.

B - TUTELA DELLA PRIVACY

Le garanzie previste al punto 2.1 vengono prestate in deroga al punto 3.1.B per le spese sostenute dagli *Assicurati* relativamente ai *sinistri* che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

Assicurati:



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

- il Titolare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del *Contraente* designati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:

- **DIFESA PENALE** sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03. **Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga al punto 3.1F;
- **DIFESA AMMINISTRATIVA** sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- **DIFESA CIVILE** sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

COSA NON ASSICURIAMO

3.1 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- A** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- B** in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto nelle presenti condizioni di assicurazione;
- C** per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- D** per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- E** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- F** per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- G** per fatti dolosi delle persone assicurate;
- H** per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- I** per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- L** per le controversie relative alla compravendita ed alla permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex-novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- M** per controversie relative alla compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente*;
- N** per vertenze non direttamente connesse all'attività esercitata;
- O** per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- P** per la difesa penale per *reato* di abuso sessuale su minore;
- Q** in caso di esercizio abusivo della professione;
- R** per spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale)*, salvo ove diversamente previsto dalle presenti condizioni di assicurazione.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

QUANDO ASSICURIAMO

4.1 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per richieste avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla data di effetto della polizza, in tutti gli altri casi.**

La garanzia si estende ai *sinistri* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in *polizza*, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *polizza* precedente di Tutela Legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. **Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**

La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei tempi di cui al punto 6.1, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza* sia stata emessa in sostituzione di precedenti contratti senza soluzione di continuità viene garantita all'Assicurato la possibilità di denunciare i *sinistri* insorti nel periodo di validità delle precedenti *polizze*, entro 24 mesi dalla cessazione dell'attuale *polizza*, anche se l'Assicurato presentava un diverso inquadramento professionale. Questo a condizione che i casi assicurati colpiti da *sinistro* siano presenti anche nell'attuale copertura.

Rimane per l'Assicurato la possibilità entro 24 mesi dalla data di cessazione della precedente *polizza*, di denunciare un *sinistro* che riguarda un caso assicurato previsto dal precedente contratto ma che non rientra tra quelli assicurati con la presente *polizza*.

4.2 INSORGENZA DEL SINISTRO

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nell'ambito sicurezza, ad eccezione dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose e, in materia di protezione dei dati personali, dei *procedimenti penali* per *delitti dolosi*;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale nella garanzia opzionale responsabilità amministrativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, la *polizza* opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Limitatamente alle Garanzie Particolari “A - D.LGS. N. 81 del 09/04/2008” e “B - Tutela della privacy”, se prestate, per insorgenza del *sinistro* si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'*Assicurato* abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di *procedimento penale* per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

DOVE ASSICURIAMO

5.1 VALIDITA' TERRITORIALE

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- A** in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo: per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze individuali di lavoro con i dipendenti del professionista, per le vertenze in materia di locazione, proprietà e diritti reali, per la chiamata in causa della compagnia di Responsabilità Civile.
- B** nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino: per il recupero dei crediti stragiudiziale, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti, per le vertenze di lavoro con enti del SSN o con strutture private, per le vertenze INPS/INAIL, per le vertenze con il condominio per la violazione del regolamento condominiale, per le vertenze in materia amministrativa, contabile e giudizio di conto, per l'opposizione alle sanzioni amministrative, per la difesa avverso i provvedimenti disciplinari, per i reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali.

GESTIONE DEL SINISTRO

6.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del *sinistro* deve pervenire a Reale Mutua nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

L'*Assicurato*, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

nominativo del domiciliatario. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato. ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

6.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
L'Assicurato deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

6.3 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del punto 6.1 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", per la trattazione giudiziale.

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del punto 6.1 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'Assicurato e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

6.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

